



CITTA' DI AVIGLIANA

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N° 21 DEL 09/03/2021

Oggetto : ORDINANZA PER LA CHIUSURA TEMPORANEA DELLE AREE GIOCHI E LE AREE ATTREZZATE E NON CUSTODITE ALL'INTERNO DEI PARCHI, VILLE E GIARDINI PUBBLICI CITTADINI. ULTERIORI MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID -19.

IL SINDACO

Visti:

- Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lett. q) e 118 della Costituzione;
 - Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;
 - Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
 - Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 - Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
 - Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;
 - Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 30 aprile 2021;
 - Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 32 del 5 marzo 2021 recante "**Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica.**", che al punto 5 ordina che a decorrere dal 9 marzo 2021 non è consentito l'utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport (a mero titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate) in aree pubbliche e all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità;
 - Al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
 - Ritenuta necessaria ed urgente l'adozione del presente provvedimento, trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica, non in contrasto con le misure statali e, pertanto, non rientrante nelle previsioni di cui all'art. 3 comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;
- VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA



CITTA' DI AVIGLIANA

In ottemperanza al suddetto Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 32 del 5 marzo 2021, sulla base delle motivazioni in premessa, la chiusura delle seguenti aree:

1. giardini comunali attrezzati con giochi;
2. aree attrezzate e aree giochi interne ai parchi compresi campi calcio, calcetto, basket, etc.

AVVERTE

Che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

AVVISA

Che il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

Che copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e verrà trasmessa alla Polizia Municipale e al Comandante della Stazione Carabinieri di Avigliana al fine della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione e al coordinamento delle Forze di Polizia.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni è il Comandante della Polizia Municipale di Avigliana Sig. Romeo Carmelo.

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Piemonte nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell'articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Avigliana 9 marzo 2021

Il Sindaco

ARCHINA' ANDREA / ARUBAPEC S.P.A.
(sottoscritto digitalmente)